



Sentenza. n. 192/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del **26 maggio 2026**, la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37976** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**, nata l'XXX a XXX (cod. fisc. XXX), rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonardo Bava (pec: leonardo.bava@oravvgenova.it) e Andrea Giacò (pec: giaco.andrea@avvocatibari.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giacò in Bari, alla via Abate Gimma, n. 247

contro:

- l'**INPS**, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108;

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 26 maggio 2026, l'avv. Giacò per la ricorrente e l'avv. De Leonardis per l'INPS;

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso depositato in data 29 settembre 2025, la ricorrente sig.ra XXX, *ut supra* rappresentata e difesa, ha riferito di essere “...*familiare superstite di soggetto dichiarato Vittima del Dovere, il di lei padre XXX, guardia particolare giurata deceduto in data*

XXX...”, e ricorrendone tutti i presupposti di legge, il Ministero dell’Interno provvedeva all’emissione dei decreti concessivi dei benefici nei confronti dei familiari superstiti, tra i quali è annoverata l’odierna ricorrente.

A seguito di tale riconoscimento, la sig.ra XXX ha chiesto all’INPS che al trattamento di pensione in godimento sia applicato il beneficio fiscale dell’esenzione dell’IRPEF, già previsto per le “vittime del terrorismo” ed esteso, anche, alle “vittime del dovere” ai sensi dell’art. 1, comma 211 della legge n. 232/2016.

L’INPS, con nota del 16 giugno 2025, ha negato il riconoscimento di tale beneficio fiscale sul rilievo che, nel caso di specie “...*Esenzione non dovuta <<sono soggetti al beneficio dell’esenzione irpef i trattamenti pensionistici erogati in favore degli interessati a causa dello svolgersi di fatti ed eventi previsti dalle normative richiamate dall’art. 1, c. 211, L. 232 del 11.12.2016...>>...*”.

La ricorrente ha contrastato tale diniego deducendo che trattandosi di beneficio soggettivo compete “...*sia alla Vittima del dovere o equiparata sopravvissuta ex art. 1, comma 563 e 564 l. 266/05 (che a seguito di tale declaratoria dello status è tale con qualunque percentuale indennizzabile, anche l’1%), sia (nel caso di decesso della vittima cui sia stato attribuito lo status per tale decesso) ai superstiti...*”, come agevolmente evincibile dal dato testuale della norma che si riferisce “...*ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990 n. 302, e all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all’art. 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell’art. 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall’imposta sui redditi...*”.

La richiamata normativa sarebbe, pertanto, riferibile ai trattamenti pensionistici in generale spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti che non limita in alcun modo il beneficio soltanto a particolari tipi di pensione erogate in relazione a specifici fatti o eventi, stante, anche quanto conformemente sostenuto dal recente orientamento espresso dalla Suprema Corte di cassazione, Sez. Tributaria che ha respinto la tesi limitativa (dell’INPS e recepita dall’Agenzia delle Entrate) statuendo il diritto della vittima pensionata sotto ogni

forma ad ottenere il rimborso di quanto erroneamente versato alla Agenzia delle Entrate a titolo di irpef (*ex multis*: Cass. Sez. Trib. n. 4873/2025, n.7694/2025 e n. 7958/2025).

A tal proposito, la ricorrente ha riportato il recente orientamento della giurisprudenza di appello di questa Corte che, nel richiamare le pronunce del Giudice di legittimità secondo cui va affermata la spettanza del diritto all'esenzione di che trattasi, ne ha condiviso i contenuti e fatta propria la motivazione in punto di diritto (cfr. 1^a Sez. Centr. d'Appello, sent. n. 39/2025), oltreché la copiosa e recente giurisprudenza contabile formatasi in primo grado in fattispecie completamente sovrapponibili a quella oggetto dell'odierno giudizio (cfr. Sez. giur. Puglia, Sent. n.138/2025).

Conclusivamente, la ricorrente ha richiamato il dato testuale dell'art. 1, comma 211 che dispone chiaramente e “...senza alcuna limitazione su qualche specifica tipologia di pensione...” che siano applicate le norme in materia di esenzione dall'imposta sui redditi ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti senza alcuna distinzione, non richiedendo “...alcuna particolare correlazione tra la pensione e l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere...”.

Sulla scorta di quanto su esposto, la ricorrente ha chiesto che venga dichiarata l'esenzione dall'IRPEF della pensione (cat. VOPDEL n. 09863124) in godimento, ai sensi dell'art. 1, comma 211 della legge n. 232/2016.

2.- In data 15 maggio 2026, si è costituito l'INPS eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, appartenendo questa al giudice tributario e rivestendo l'Istituto, a suo avviso, la posizione di mero ordinatore secondario di spesa; inoltre, ha chiesto, altresì, che sia integrato il contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate e dichiarato il difetto di legittimazione passiva, con conseguente sua estromissione dal giudizio.

Nel merito, l'INPS - dopo aver riferito che con provvedimento del 16 giugno 2025 è stato denegato il diritto della sig.ra XXX alla richiesta applicazione dell'esenzione fiscale sul proprio trattamento pensionistico ordinario, in ragione della titolarità dello “...status di familiare superstite di Vittima del dovere ex art. 2, comma 211, legge 226/2005...” - ha specificato che, *medio tempore*, l'Istituto previdenziale, preso atto del più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte ha emesso il “Messaggio Hermes n.

612 del 20 febbraio 2026” con cui ha invitato i propri Uffici a riesaminare i procedimenti pendenti alla luce dei chiarimenti forniti, secondo cui “...l’esenzione dall’IRPEF in favore di chi abbia ottenuto lo status di vittima del dovere, di equiparato a vittima del dovere, si applica su tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di cui gli stessi siano titolari, anche se non correlato all’evento che ha dato luogo allo status medesimo...”.

Alla luce di quanto su riportato, l’INPS ha dedotto che il rigetto dell’istanza *de qua*, avvenuto in epoca antecedente a tal ultima “disposizione operativa”, era ampiamente giustificato dalla vigenza del precedente “messaggio Hermes n. 001412 del 29 marzo 2017” che espressamente prevedeva che “...il regime di esenzione fiscale in argomento fosse applicabile limitatamente ai trattamenti pensionistici erogati in favore dell’interessato, a causa dello svolgersi di fatti ed eventi previsti dalle normative richiamate dall’art. 1, comma 211 della legge 11 dicembre 2016, n. 232...”.

Conclusivamente, nel ribadire le eccezioni preliminari, il difensore dell’INPS ha chiesto, in subordine, di rigettare integralmente le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto, e di dichiarare prescritto il diritto ad eventuali pretese differenze sui ratei pensionistici, relativamente al periodo antecedente il quinquennio precedente l’istanza del 7 gennaio 2025.

3.- In data 18 maggio 2026, i difensori della ricorrente hanno depositato copia della “Risoluzione n. 68” emessa dall’Agenzia delle Entrate, in data 4 dicembre 2025, avente ad oggetto: “Esenzione IRPEF prevista dall’art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per i trattamenti pensionistici spettanti a vittime del dovere, loro familiari superstiti e soggetti equiparati alle vittime del dovere”.

4.- All’odierna udienza, l’avv. Giacò per la ricorrente e l’avv. De Leonardis per l’INPS hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive posizioni difensive, riportandosi alle rassegnate conclusioni scritte.

5.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

6.- Il presente giudizio ha per oggetto l’applicabilità al trattamento di pensione diretta

percepito dalla ricorrente XXX del beneficio fiscale dell'esenzione dell'IRPEF, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 211 della legge n. 232/2016, in quanto in possesso dello *status* di “...familiare superstite di soggetto dichiarato Vittima del Dovero...”.

7.- Deve preliminarmente riconoscersi nella fattispecie, conformemente alle considerazioni della ricorrente, la giurisdizione di questo Giudice.

In punto di giurisdizione, ad avviso del giudicante, come affermato da precedente e condivisibile giurisprudenza, sia della Suprema Corte (efficacemente citata dalla ricorrente: Cass. civ., Sez. V, n. 24298/2019) che contabile (Sez. giur. Toscana, nn. 17 e 18/2025; id.: Sez. Liguria, n. 108/2022, non appellata sul punto), la presente controversia rientra nella *potestas iudicandi* di questa Corte: «...La giurisprudenza di legittimità ha, parimenti, affermato che “le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, [...] trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario” (Cass., Sez. lav., n. 23417/2021; Cass., Sez. un., n. 19289/2012), escludendo la giurisdizione tributaria e, così, fornendo conferma ad una lettura omnicomprensiva della giurisdizione attribuita dal Legislatore alla Corte dei conti quale Giudice delle pensioni, da ritenersi estesa anche a controversie, quali quella presente, concernenti non la sola applicazione della normativa tributaria, bensì il rapporto pensionistico negli aspetti riferibili alla correttezza della quantificazione dell'importo erogato al ricorrente dall'INPS (in termini, Corte dei conti, Sez. Liguria, n. 108/2022 e Cass., Sez. V, n. 24298/2019, ivi richiamata)».

8.- Non sussiste nemmeno l'invocato difetto di legittimazione passiva, invero, nel caso di specie, l'INPS è stato evocato in giudizio quale sostituto d'imposta in relazione ad una domanda di riconoscimento non del rimborso delle trattenute IRPEF già operate dall'Istituto, bensì di accertamento del diritto all'esenzione di tale imposta in riferimento al trattamento pensionistico in godimento, sulla base di una norma che la prevede quale

soggetto equiparato a vittima del dovere; donde l'INPS ha la capacità di stare in giudizio in quanto, come sostituito d'imposta ex art. 64 del D.P.R. n. 600/1973, in caso di accoglimento della domanda è tenuto a cessare in futuro le pertinenti trattenute, in adempimento di un obbligo asseritamente discendente direttamente dalla legge (cfr., in termini, Sez. Giur. Molise, sent. n. 43/2025).

9.- Il ricorso è fondato e, come tale, merita di essere accolto.

Di recente la Sezione 1^a Sez. di Appello di questa Corte, con sentenza n. 39/2025, cui si rimanda, *amplius*, in punto motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, comma 2 lett. d) c.g.c. ed all'art. 17, comma 1, disp. att., c.g.c., nel richiamare diffusamente la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto applicabili i benefici fiscali di cui si discute dall'1/01/2017 (Cass. 11/07/2023, n. 19789; Cass. 25/10/2023, n. 29549; Cass. 05/10/2023, n. 28051, ha affermato che «...in tema pensionistico l'equiparazione tra le vittime del dovere e quelle della criminalità organizzata ed il terrorismo è stata effettivamente realizzata dal legislatore italiano da tale data)... » ha, anche, rappresentato che «... la giurisprudenza della Suprema Corte ... ha evidenziato che, ove alle vittime del dovere sia esteso uno dei benefici previsti per le vittime del terrorismo, la misura del beneficio debba essere analoga, per evitare ingiustificate disparità di trattamento (Cass., Sez. U., 27/03/2017, n. 7761, con richiami di giurisprudenza amministrativa)».

In tale prospettiva, si ritiene che il beneficio dell'esenzione dall'IRPEF valga per la pensione di cui gode la persona riconosciuta vittima del dovere, nonché ad essa equiparata, nell'ambito della quale categoria si annoverano tra i beneficiari i familiari superstiti - espressamente riconosciuti tali, come nel caso di specie - che godono degli stessi diritti delle vittime del dovere e degli altri soggetti equiparati, a prescindere dalla correlazione con l'evento che ha dato luogo a tale riconoscimento, trattandosi, in definitiva, di un beneficio di natura esclusivamente soggettiva.

Conduce a tali conclusioni la medesima interpretazione letterale dell'art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016 cit. il quale prevede, in primo luogo, l'estensione dei benefici «...ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, all'art. 1, commi 563

e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266...”.

Quindi, poiché «...né la l. n. 466/1980, né la l. n. 302/1990 né, infine, l’art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266/2005, [...] prevedono alcun trattamento pensionistico ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell’assegno vitalizio nonché altri benefici, come l’esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa., deve evidentemente ritenersi che i richiami normativi operati siano funzionali esclusivamente a delimitare l’ambito dei destinatari dell’estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati. Ciò premesso, deve quindi evidenziarsi che la lettera dell’art. 1, comma 211, cit. estende i benefici, di cui si dirà, a tutti i “trattamenti pensionistici”, senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Né alcun argomento in tal senso si ricava dalle norme regolative dei benefici estesi, in particolare dall’art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004» (sent. n. 39/2025, cit.).

10.- Alla luce delle superiori considerazioni, va, conseguentemente, accertato il diritto della ricorrente, quale soggetto equiparato a vittima del dovere, all’esenzione IRPEF, ai sensi dell’art. 1, comma 211 della legge n. 232/2016, sul trattamento pensionistico in godimento.

11.- Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 31, comma 1 c.g.c., quali liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, e, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso n. 37976, nei termini di cui motivazione. Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate complessivamente in € 300,00.

Così deciso, in Bari, all’esito della pubblica udienza del 26 maggio 2026.

Il Giudice

(Rossana De Corato)

(F. to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi della parte ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice

(Rossana De Corato)

(F. to digitalmente)

Depositata il 31.08.2026

Il Funzionario

(Dott.ssa Anna Rossano)

(F. to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari, 31.08.2026

Il Funzionario

(Dott.ssa Anna Rossano)

(F. to digitalmente)